

STATUTO “IL TONDO ODV”

Art. 1.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita come Associazione di volontariato con sede in Lugo (RA) in Via Lumagni 32, l'Associazione denominata “IL TONDO ODV”. E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), (d'ora in avanti Associazione).

Art. 1.2 - SEDE – DURATA – ADESIONE

L'Associazione ha sede in LUGO (RA) VIA Antonio Lumagni N. 32. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle

pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione è autogestita dagli associati, che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperto ai cittadini, anche non soci e a tutte le parti sociali ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.

- L'Associazione non ha fini di lucro;
- L'Associazione non ha alcuna connotazione partitica, nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza a favore degli anziani e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- Si fonda sul principio dell'autofinanziamento, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative.

Art. 3 ATTIVITA' PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere incontri e rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le Istituzioni, le Organizzazioni sindacali dei pensionati, le Associazioni, le Scuole del territorio, ecc..;
- b) Porsi come luogo di coordinamento di attività non solo rivolte all'interno della struttura, ma anche all'esterno, coinvolgendo Associazioni e/o Enti al fine di ritrovare e di fondere stimoli positivi da mettere a disposizione della comunità;
- c) Garantire una visione non settoriale dei problemi, curare il collegamento con gli altri centri cittadini o comunali attraverso l'elezione di un Comitato di coordinamento comunale il quale avrà lo scopo di favorire il confronto e lo scambio di reciproche esperienze;
- d) Promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, artistico e storico;
- e) Predisporre e gestire strutture idonee;
- f) Incentivare l'organizzazione di iniziative, manifestazioni, conferenze, raccolte di fondi e attività di volontariato;
- g) Promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale ricreativa, ludico-sportiva, sociale ed assistenziale;

- h) Favorire lo svolgimento della vita associativa con l'organizzazione di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e scuole di ogni ordine e grado anche al fine valorizzare e far conoscere le tradizioni, la cultura e la storia locale;
- i) Collegarsi con gli altri Centri del territorio per favorire il confronto e lo scambio di reciproche esperienze.

Le attività solidaristiche sono rese nei confronti di tutta la collettività e non dei soli associati.

Art. 4 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e conformemente ad esse, potrà:

- Stipulare convenzioni con Enti e Associazioni per lo svolgimento di attività che abbiano finalità sociali;
- Aderire ad altre Associazioni, Enti, Associazioni Nazionali di Promozione Sociale riconosciute dal Ministero dell'Interno i cui scopi siano analoghi a quelli dell'Associazione o che consentano un migliore raggiungimento dei fini statutari;
- Allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove somministrare alimenti e bevande ai propri associati al fine di promuovere la vita associativa e la socializzazione dei partecipanti;
- Organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- Svolgere ogni altra attività che si ritenga essenziale per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1 del Codice del terzo SETTORE, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Art. 5 I SOCI HANNO DIRITTO A FREQUENTARE I LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione e per l'approvazione dei bilanci annuali.

Ha inoltre diritto di proporsi quale candidato per gli organi sociali.

Il tesserino di socio dà diritto ad accedere e a partecipare alla vita associativa dell'Associazione.

Gli associati svolgono la propria attività in modo prevalentemente gratuito; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione debitamente documentate.

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche ed iniziative sociali, ricreative e culturali occasionali di particolare rilevanza.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art 8 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 9 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 – Il bilancio preventivo ed il programma delle attività principali devono essere presentati dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo particolari cause, da sottoporre al vaglio dell'Assemblea stessa, non impongano un periodo superiore, ma non oltre il 30 giugno.

Il programma delle attività e delle iniziative deve essere preventivamente approvato dal Comitato di Indirizzo.

Art. 11 – Il bilancio consuntivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo particolari cause, da sottoporre al vaglio dell'assemblea stessa, non impongano un periodo superiore, ma non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo deve evidenziare i costi ed i proventi della gestione e lo stato del patrimonio dell'associazione.

Ad esso è allegato il parere scritto del collegio sindacale e del Comitato di Indirizzo.

Art. 12 – Il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere trasmessi al Collegio Sindacale almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'approvazione.

Il Bilancio preventivo e consuntivo ed il programma delle attività devono essere trasmessi al comitato di indirizzo almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e preventivo corredati dalla relazione del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione e gli associati possono prenderne visione.

Art. 13 – Gli utili evidenziati dal bilancio consuntivo così come gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono in alcun modo essere distribuiti e sono destinati:

- a) A copertura di eventuali disavanzi dei precedenti esercizi;
- b) Il 10% ad un fondo di riserva indisponibile;
- c) Il rimanente deve essere impiegato per le attività e gli scopi statuari dell'associazione e quindi, in attesa di utilizzo, accantonato ad un fondo "riserva disponibile".

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Organo di controllo (nominato ove la normativa lo imponga)

Art. 15 – Le votazioni all'interno degli organi sociali sono di norma palesi.

Le votazioni sono segrete nei seguenti casi:

- Elezione dei componenti degli organi dell'Associazione;
- Quando si discuta di persone e si deve deliberare la sospensione o l'espulsione di associati;
- Qualora, su richiesta di un componente, lo decida la maggioranza dei votanti.

Art. 16 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Soci stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 di cui, almeno 2/3 devono essere anziani. Si intendono anziani la donna di età superiore ai 55 anni e l'uomo di età superiore ai 60.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- Dura in carica tre anni e può essere rieletto;

- Assume in caso di urgenza e necessità le decisioni di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva;
- Dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Consiglio Direttivo e dei gruppi di lavoro;
- In caso di impedimento o di assenza le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 21 GRUPPI DI LAVORO

Per una migliore efficienza possono essere attivati gruppi di lavoro che esplicano la propria opera nei settori di attività indicati nei programmi del Consiglio Direttivo. Tali gruppi, nei limiti della delega loro conferita, sono responsabili delle operazioni poste in essere.

Ogni gruppo è coordinato da un membro del Consiglio Direttivo o da un responsabile da esso nominato.

Art. 22 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti soci o non soci.

Esso:

- a) Esercita il controllo su tutti gli atti di gestione per quanto riguarda l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sulla contabilità sociale e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) Esamina i bilanci corredandoli di una relazione;
- c) Si riunisce per la verifica della contabilità almeno ogni sei mesi;
- d) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.lgs. 117/17).

Art. 23 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 SCIoglimento DEL ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 25 Disciplina giuridica - rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione IL TONDO ODV del –
28/05/2022**